



Camera dei Deputati

On. Avv. Luigi Olivieri

Roma, 21 aprile 2004

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA

IN COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Olivieri – al Ministro dell’Economia e del Bilancio on. Giulio Tremonti

Per sapere, premesso che:

- Nell’ambito della materia dell’adozione internazionale (legge 4 maggio 1983 n. 184 e legge di ratifica della convenzione dell’Aia legge 31 dicembre 1998 n. 476 che ha istituito, tra l’altro, la Commissione per le Adozioni Internazionali, organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con sede presso il Dipartimento degli Affari Sociali) le associazioni a ciò autorizzate svolgono per i genitori adottivi anche attività di assistenza e consulenza di natura fiscale. Ai sopra richiamati enti si sono rivolti i genitori adottivi per conoscere le modalità temporali di deduzione delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione. Hanno richiesto quale sia il criterio temporale di deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184. Il quesito concerne il criterio di deducibilità delle spese richiamate, le modalità di relativa certificazione da parte degli enti autorizzati e la deducibilità della parte di tali spese sostenute successivamente all’espletamento della procedura di adozione;
- in relazione ai succitati quesiti la Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.) con comunicazione di data 24 giugno 2003 ha fornito le seguenti indicazioni:
 1. gli enti sono tenuti alla certificazione dei costi a procedura conclusa in quanto la deducibilità prevista dalla legge, nella misura del 50 per cento spetta soltanto ai genitori adottivi e non agli aspiranti;
 2. l’Ente dovrà dar conto delle somme percepite dalle coppie e raccogliere tutti i giustificativi delle spese sostenute per l’espletamento delle procedure;
 3. l’Ente, nel certificare invece le spese sostenute direttamente dalle coppie, attesterà l’ammontare degli oneri indicati dalle coppie, allegando gli giustificativi prodotti, trattenendo copia dei medesimi, ciò al fine di distinguere, in caso di accertata violazione da parte degli organi competenti la responsabilità dell’Ente o della coppia;

- con la sopra richiamata comunicazione ed ancor di più con la successiva nota 15410/SG/2003 la Commissione “ ha ritenuto di lasciare la valutazione della possibile deducibilità agli organi competenti dell’Amministrazione Finanziaria, alla quale occorre sempre far riferimento per i chiarimenti tecnici necessari”. Tutto ciò ha creato non poche incertezze che abbisognano di un urgente chiarimento per permettere agli Enti ed ai genitori adottivi di adempiere ai propri obblighi fiscali;
- l’intervento della Commissione complica non poco l’iter precedentemente assunto. La previsione tributaria delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione rispetta **il criterio generale di cassa** e pertanto produce i suoi effetti al contribuente – genitore adottivo dall’anno di effettivo inizio dell’iter adottivo, momento certificato dall’Ente autorizzato, fatto salvo l’assoggettamento a tassazione separata delle spese dedotte nelle annualità precedenti a tale titolo dal contribuente genitore adottivo nel caso di mancata conclusione dell’iter adottivo in annualità successive. A tal uopo è forse opportuno richiamare la norma già esistente nell’ordinamento tributario ossia l’articolo 13 c.1 lettera b) lgs 18.2.2000 n. 47. La citata norma, riferita alla detrazione relativa ai premi per l’assicurazione sulla vita, può essere di supporto per una corretta interpretazione. Si ritiene che elemento qualificante il diritto alla deduzione fiscale sia l’esistenza della procedura di adozione internazionale di minore in corso e ciò indipendentemente dall’avveramento della condizione di conclusione del rapporto instauratosi tra contribuente ed ente autorizzato; altresì rappresenta elemento discriminante la mancata acquisizione del titolo di genitore adottivo a seguito del non perfezionamento dell’iter adottivo.

Tutto ciò premesso si interroga il Ministro competente per chiedere:

quale sia il criterio temporale di deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184;

quale siano gli altri suggerimenti che intende urgentemente svolgere per permettere agli enti preposti ed ai genitori adottivi di adempiere correttamente e puntualmente ai propri obblighi fiscali.


On. Luigi Olivieri